

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, DE MARZI, LAFORGIA, URSO, TAMBRONI, DEL CASTILLO,
SGARLATA, DEGAN, DE LEONARDIS, PUCCI ERNESTO, MARTINI
MARIA ELETTA, BIANCHI FORTUNATO, CALVETTI, NUCCI**

Presentata il 14 aprile 1965

Agevolazioni fiscali agli ostelli per la gioventù

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 19 dicembre 1965 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù porta a compimento vent'anni di attività; questa ricorrenza indica inequivocabilmente che l'A.I.G. a tutto diritto potrebbe proclamarsi il primo dei nuovi organismi che, nell'immediato dopoguerra, variamente posero il tema della « ricostruzione » morale della gioventù italiana e la ripresa, dopo molti più anni di quelli che durò la guerra, dei rapporti dei giovani italiani con i giovani stranieri, attraverso quella tipica forma di turismo giovanile suscitata dagli ostelli e diffusa in moltissime nazioni del mondo ed in tutte le nazioni europee, Italia esclusa.

Tale ricorrenza deve essere ricordata giacché essa si richiama all'introduzione in Italia di un nuovo settore di attività a vantaggio dei giovani già assai sviluppato all'estero; così come si richiama alla creazione di un nuovo campo di lavoro: ma vi è motivo di temere che i risultati dell'intelligente opera condotta dall'A.I.G. per vent'anni siano per essere, se non annullati, certamente resi sterili e bloccati.

Vi sono, oggi, in Italia 70 ostelli per la gioventù con 5.851 posti-letti che concedono circa 500.000 presenze all'anno. Non ci si illuda, sono cifre irrisorie in confronto a quelle delle altre nazioni cui si possa, per molti aspetti, paragonare l'Italia.

Come altrimenti potrebbe essere quando pur assolvendo l'A.I.G. ad una funzione di pubblico interesse, i bilanci dei Dicasteri competenti (pubblica istruzione e turismo) non prevedono alcuno stanziamento in favore degli ostelli, si che all'Associazione possono venire solamente corrisposte quote di scarsa rilevanza provenienti da capitoli variamente intestati?

E come non ritenere sia già in atto il deprecato isterilimento di ogni attività nel settore degli ostelli per la gioventù se all'A.I.G., che pur non persegue fini di lucro e non potendo, ovviamente, realizzare gestioni attive (gli ostelli per gioventù sono un servizio reso ai giovani dalla comunità, non un'intrapresa lucrativa) è stato notificato un'imponibile che ammonta, per il periodo 1956-1963, a lire 217.277.697, il che, se non si avrà un tempestivo intervento riparatore, soffocherà l'attività dell'Associazione e renderà inutile quello che i due detti Dicasteri hanno suscitato pur non potendo disporre di mezzi proporzionati all'evolversi di un settore tanto impegnativo?

Questo atteggiamento fiscale ai danni di un ente morale le cui pubbliche benemerenze sono palesi, è decisamente improduttivo, ed occorre pertanto portare riparo, così come del resto si è fatto a vantaggio di altri organismi.

È necessario tuttavia anche osservare che l'ente di cui si tratta, il quale, si noti bene, è

parte della *International Youth Hostel Federation* la quale ha lo *status* consultivo all'UNESCO e all'ONU non è rappresentato negli organismi turistici ufficiali: questo porta a dubitare che si è forse trascurata l'importanza che gli ostelli per la gioventù hanno assunto in ogni nazione, e che quindi, nel settore del turismo, occorre riguadagnare il tempo perduto nel confronto delle altre nazioni.

È indubbio che il Ministero per il turismo ha per anni appalesato tale volontà, ed è pertanto indubbio che non potrà essere che favorevole a quei provvedimenti legislativi che, quale questo che si propone, tendono allo scopo di uscire da una situazione nella quale si è deplorabilmente caduti.

Si aggiunga, inoltre, onorevoli colleghi, che se poi ci chiedessimo se si è compreso il valore educativo degli ostelli per la gioventù, occorrerebbe chiamare in causa anche il Ministero della pubblica istruzione e ne scenderebbe che constateremmo che in nessun organo di tale Dicastero è presente l'A.I.G., il che significa, a nostro parere, che il Ministero non si è neppure posto il problema dell'integrazione a fini educativi che gli ostelli sono chiamati a dare alla scuola: dirò di più, non si è posto di fronte alla necessità che la scuola ha degli ostelli per poter svolgere la propria funzione a seconda dei canoni dell'istruzione attuale.

Così essendo, appare logico, tristemente logico, il fatto che il Ministero della pubblica istruzione eroghi solo 5 milioni l'anno a vantaggio dell'Associazione.

Per doverosa decisione diremo che sia il Ministero della pubblica istruzione che il Ministero per il turismo, caso per caso, cioè quando si riesca a far sorgere un ostello, contribuiscono per esso: ma non si creda che i rispettivi contributi annuali totali dei due Dicasteri sorpassino i 10-12 milioni per il primo e i 20-25 per il secondo.

Addentrando ci nello studio di questo specifico settore, ci si è posto di fronte anche il tema dell'occupazione del tempo libero che è un assillante problema che preoccupa la comunità che guarda al giovane come futuro cittadino cosciente: non per nulla lo Stato dichiara, nella propria Costituzione, di agevolare le organizzazioni che curano l'educazione civica, sociale e morale del giovane.

Questo trinomio è inscindibile nei propri termini giacché non v'è educazione là dove ci sia carenza nel settore indicato anche di uno solo dei termini del trinomio.

Ne è sceso che, a mano a mano, sono aumentate e si sono diversamente qualificate le

organizzazioni che si occupano dei giovani, le quali, tra l'altro, affiancano, integrano e spesso precedono l'azione della scuola.

Là dove trattasi dell'impiego del tempo libero compare il concetto di ospitalità al giovane: nel mondo attuale le necessità di scambio di correnti giovanili tra nazione e nazione ed all'interno di ogni nazione sono diventate un imperativo categorico... Di qui un'ulteriore prova della necessità di diffondere gli ostelli per la gioventù sul territorio nazionale.

Ed ecco che alla base di tali fermenti di umana fratellanza e di necessità di reciproca conoscenza sono gli ostelli od alberghi per la gioventù che, in 53 nazioni (Algeria, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, India, Irlanda del Nord, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malesia, Marocco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Repubblica Araba Unita, Stati Uniti d'America, Malta, Jugoslavia, Ghana, Kenia, Nigeria, Sud Africa, Sud Rodesia, Argentina, Brasile, Uruguay, Ceylon, Cipro, Iran, Giordania, Libano, Nepal, Siria, Turchia), accolgono i gruppi di scuola ed i giovani singoli, a condizioni tali da rendere possibile lo spostamento ed il viaggio al giovane, ed il migliore impiego del tempo libero.

Quanto abbiamo esposto è stato evidentemente considerato anche in Italia giacché lo Stato italiano ha riconosciuto lo *status* di ente morale all'Associazione italiana alberghi per la gioventù con decreto del Capo dello Stato (Roma, addì 1° giugno 1948 — registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1948 — reg. n. 19, Presidenza — foglio n. 19) — sentito il parere del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero degli affari esteri — Associazione che è nella sfera di influenza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per il turismo e spettacolo, che, si è detto, contribuiscono finanziariamente verso di essa al fine non solamente di renderne possibile l'attività, ma anche nel palese intento di sanare il divario negativo di organizzazione che tuttora esiste tra l'Italia e le altre nazioni, in specie europee... Tuttavia la detta considerazione non è sufficiente se ad essa non segue l'apporto pratico, e vi è da dubitare di essa se a un tratto le autorità fiscali considerano l'Associazione della quale parlano alla stregua di una conduttrice di alberghi di lusso e lucrativi!

Ora l'ente del quale scriviamo, che è statutarmente senza fini di lucro ed in ciascun

organo del quale sono presenti i rappresentanti dei Dicasteri suddetti, fini di lucro non potrebbe comunque perseguire, date le caratteristiche del servizio reso, che è quello di ospitare in un ambiente moralmente sano i giovani, ad essi fornendo ampia possibilità di godere del tempo libero e delle ferie, possibilità che, qualora non esistesse tale « servizio », non sarebbero alla portata della stragrande maggioranza dei giovani.

Si ponga poi mente alla data di riconoscimento in ente morale dell'Associazione: 1° giugno 1948. Se ne ricavi che l'Associazione fu tra le primissime, se non la prima, che ottenne il riconoscimento della propria personalità giuridica dopo la grande catastrofe.

Segno è, quindi, che lo Stato ne ammise la preminente validità statutaria.

Ed ancora: il 6 novembre 1959 il Ministero dell'interno riconosceva con proprio decreto il carattere assistenziale dell'Associazione, ed implicitamente, quindi, ammetteva che essa non ha né può avere finalità di lucro.

Ma, onorevoli colleghi, a tali dimostrazioni di carattere giuridico si affiancano forse, in una forma qualsiasi, quegli stanziamenti che rendano possibile un'attività della quale la comunità deve preoccuparsi?

No, purtroppo no.

Al contrario, anzi: giacché comparvero le imposizioni fiscali.

Ed allora è necessario concludere che se lo Stato, nell'attuale contingenza, non può dedicare al settore dei giovani quelle cure che sono da ogni parte a gran voce richieste e se lo Stato non può contribuire verso l'Associazione italiana alberghi per la gioventù nella misura che l'importanza del problema educativo e sociale comporta, esso Stato deve almeno facilitare l'Associazione nel settore tributario evitando l'assurdo di sottrarre ad essa non soltanto buona parte dei modestissimi contributi erogati ma anche, in definitiva, quel

denaro che, utilizzato a seconda delle finalità dell'Associazione, suscita introiti a vantaggio dello Stato e ben superiori a quello che è procurato dall'introito fiscale.

Si noti poi che l'improvvisa tassazione ha posto, e più porrà, l'Associazione in difficoltà ed ha quindi fatalmente portato ad un aumento dei prezzi anche nel settore degli ostelli per la gioventù: di conseguenza le tariffe applicate dal 1° gennaio 1965 negli ostelli italiani divengono le più alte d'Europa, cosa che porterà ad una diminuzione del numero degli ospiti.

Il giovane non è mai ricco: nel settore del viaggio tende ad utilizzare per il meglio le proprie disponibilità, cioè tende « a fare il massimo » con esso. Si rivolgerà, quindi, verso altre nazioni.

Anche per questi motivi, pur accettando che l'Italia sia costretta a perdere il passo in rapporto alle altre nazioni dato che non può provvedere con idonei stanziamenti alla diffusione degli ostelli per la gioventù, devesi dal Governo provvedere a cancellare l'assurdo in essere, così come è stato fatto per altri enti, tra i quali il non del tutto dissimile Club Alpino Italiano fiscalmente agevolato (regio decreto legge 6 dicembre 1937, n. 2258, esenzioni tributarie per il Club alpino italiano) non solamente in allora ma anche quale riconferma, quando il Club alpino italiano ottenne il riconoscimento giuridico (legge 26 gennaio 1963, n. 91, riordinamento del Club alpino italiano).

Pertanto, onorevoli colleghi, in ottemperanza dei principi della Costituzione ed in particolare dell'articolo 31 di essa che stabilisce: « la Repubblica protegge la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo » proponiamo gli sgravi tributari d'uso a vantaggio dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù chiedendo la vostra approvazione al seguente testo di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Associazione italiana alberghi per la gioventù è posta sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

L'Associazione italiana alberghi per la gioventù è equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Per quanto riguarda le imposte dirette, la esenzione concerne i proventi derivanti dalla attività propria dell'ente che a norma di statuto devono essere passati a riserva o adibiti al conseguimento dei fini dell'ente.